

IL PUNTO DI “NON RITORNO” NELLA TUTELA DELLA COSTITUZIONE NELLA RIFLESSIONE DI VINCENZO CAIANIELLO. EURO, POTERE COSTITUENTE E DEMOCRAZIA.

PARTE I.

[Vincenzo Caianiello](#) è stato uno dei più grandi giuristi della parte finale del secolo scorso. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, fu poi giudice e presidente della Corte costituzionale, fino a essere nominato ministro di Giustizia nel governo Dini. [Questo suo scritto del 2001](#)¹, mostra la sua consapevolezza della clamorosa difettosità della costruzione europea.

In particolare anticipa, ragionando in modo lineare su principi di teoria generale del diritto costituzionale, le enormi problematiche cui avrebbe portato una UE basata solo sulla moneta unica, forzata nei fatti senza alcun ancoraggio ad un governo federale, sul piano della tutela dei diritti fondamentali.

Posto solo sul piano logico-giuridico del concetto di sovranità correttamente inteso, il dubbio che lui manifesta nel 2001, pur avulso dalla conoscenza economica di come avrebbe dovuto funzionare un'area valutaria ottimale, si pone in parallelo con [l'analisi compiuta nel 1992 da Wynne Godley](#)² sulla insostenibilità di un'OCA-moneta unica basata sulla sola BCE e priva di governo federale dotato di bilancio, che potesse effettuare gli indispensabili trasferimenti verso le aree con divergenti indicatori di crescita economica.

Se Caianiello avesse potuto assistere ai successivi sviluppi dell'integrazione europea fondata sulla sola sovranità monetaria "anomala", avrebbe senz'altro segnalato quel [vizio di illegittimità costituzionale generale](#)³ di una **politica monetaria e fiscale che non ha un "titolare sovrano" riconoscibile nemmeno in termini giuridici e, quindi, democratici, ma che pretende di imporsi sulle Costituzioni e sui diritti fondamentali, da esse sanciti come obiettivi di tutela irrinunciabili.**

Del lavoro di Caianiello riportiamo e commentiamo i brani più importanti, suddividendoli in paragrafi numerati e riportandoli in carattere corsivo:

¹ http://www.societalibera.org/it/documdi/documentodi_20.htm

² <http://gondrano.blogspot.it/2012/08/il-trattato-di-maastricht-e-le-sue.html>

³ **RAGIONEVOLEZZA, ATTENDIBILITÀ E SINDACATO COSTITUZIONALE SULLA NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICA**, di Luciano Barra Caracciolo, già pubblicato sulla rivista giustamm.it

“1. Può certo apparire una contraddizione in termini la Sovranità- termine con il quale, per dirla con Bodin, si esprime l'idea di Potere supremo- con la possibilità che essa possa essere scavalcata dall'esterno da organismi capaci di vincolare con immediatezza i cittadini degli Stati europei, ma, per cercare di capire il fenomeno, **dobbiamo chiederci se ed in qual modo possa parlarsi di Sovranità con riferimento all'Unione europea**, punto sul quale ferve il dibattito sia tra gli internazionalisti che tra i costituzionalisti, i cultori della dottrina dello Stato, gli stessi filosofi del diritto.

Ma qualora dovesse **escludersi che alla rinuncia di porzioni della propria Sovranità da parte dei singoli Stati dell'Unione corrisponda, qualitativamente e quantitativamente, una pari "aggregazione" di Sovranità in capo all'Unione rimarrebbe pur sempre da chiedersi se mancando essa sia appropriato parlare di Costituzione europea con lo stesso significato e la stessa forza di cui ne parliamo quando la riferiamo agli Stati nazionali, dato che almeno nel mondo occidentale, in base all'esperienza storica del costituzionalismo moderno, siamo abituati ad associare il concetto di Costituzione a quello di Sovranità ed entrambi i concetti all'idea di Stato.**”

Già questo passaggio conferma ciò che si è espresso [in altra sede](#)⁴, dove si è ribadito, alla luce dello stesso Trattato di Lisbona come esso non potesse qualificarsi in modo diverso da un comune trattato relativo ad un'organizzazione internazionale. Un'organizzazione internazionale avente fini specifici relativi alla gestione di aspetti prettamente economici, cioè monetari e fiscali, della permanente sovranità degli Stati.

Cioè le limitazioni di sovranità, nel senso indicato da Caianiello, sono solo circoscritte e funzionali a certi obiettivi, senza che questi possano mai prevalere su quelli sanciti dalle Costituzioni, cioè sull'essenza della sovranità in senso proprio che rimarrebbe intatta e sempre riespandibile in caso di "incompatibilità" con gli obiettivi di tali trattati internazionali.

“2. Come tutti sanno negli Stati nazionali **la Sovranità**, secondo la teoria istituzionalistica degli ordinamenti, fin dal momento genetico **è autoreferente ed appartiene perciò a titolo originario allo Stato** per cui il Potere costituente è

⁴ <http://orizzonte48.blogspot.it/2013/02/focus-3-redux.html>

*già esso stesso diritto, legittimandosi da sé come momento autorganizzativo che dà vita alla Costituzione del corpo sociale nel quale si esprime. **L'atto costitutivo delle Comunità economiche prima, della Comunità europea poi, ed infine dell'Unione europea non è originario nel senso anzidetto, ma derivato dalla Sovranità degli Stati che vi hanno dato vita per cui "la loro origine è unicamente pattizia, non già sociale come invece quella delle comunità storiche"**(R. Monaco)."*

Questa chiara definizione di Sovranità, originaria e "derivata", conferma senza ombra di equivoco quanto qui sostenuto. Il che ci conforta, perchè la nostra esposizione del problema citata alla nota precedente, è stata operata indipendentemente dalla conoscenza dello scritto di questo massimo esperto della materia costituzionale.

*"3. Di conseguenza, muovendo dall'osservazione che sulla base dell'esperienza storica moderna le Costituzioni in senso forte sono il prodotto di un Potere costituente autoreferente, a partire dalla Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688, alla Costituzione americana del 1786, alla Rivoluzione francese del 1789 ed agli eventi che seguirono a quest'ultima, tutte vicende che costituiscono il laboratorio del costituzionalismo liberale, **lascia perplessi l'idea che una Costituzione intesa come espressione di Potere costituente possa provenire da una fonte pattizia intercorsa fra Stati sovrani, e che quindi sia frutto di un Potere giuridico costituito.***

***Se la fonte è pattizia la volontà manifestata dagli autori del Patto essi potrebbero sempre revocarla** e questa sola eventualità non attribuisce alla Costituzione che nasce in quel modo la stessa forza che hanno le Costituzioni politiche che sono il prodotto di un Potere costituente originario ed autoreferente."*

Sul piano della teoria generale costituzionale, è palese come la **cessione di "definitiva" sovranità** all'UE sia solo presunta, giuridicamente **inconfigurabile, e quindi reversibile** per definizione. Come abbiamo affermato [qui⁵](#), confermando con **puntuali disposizioni del diritto generale dei trattati**, cioè della Convenzione di Vienna, **tale pacifica conclusione.**

⁵ Luciano Barra Caracciolo, AREA EURO, MERCANTILISMO E VIOLAZIONI DEL TRATTATO in giustamm.it

“4. Siamo consapevoli che una posizione del genere potrebbe essere accusata di seguire la logica di Don Ferrante per negare l'evidenza e sostenere, che essa, non essendo né forma né materia, non può esistere **anche se nella realtà dovesse imporsi con la forza e l'effettività che hanno connotato fino ad oggi le Costituzioni degli Stati sovrani, assolvendo al loro stesso ruolo e primo fra tutti a quello della tutela dei diritti umani.** Quello che conta è che il lungo parlare di una Costituzione europea possa contribuire ad **accelerare il processo verso il traguardo di uno Stato federale con poteri tali da garantire i diritti inviolabili del cittadino europeo,** o se invece ci sia il rischio di pervenire ad un **traguardo puramente apparente,** il che darebbe ragione agli scettici i quali pensano che al massimo la Costituzione europea potrà avere un significato simbolico, **mentre dal punto di vista della effettività in realtà sarà una Carta senza diritti.**”

Si: quello che paventava Caianiello è esattamente ciò che è avvenuto.

La "pretesa" Costituzione UE non ha neppure tentato di raggiungere alcuna "effettività" (cioè azione concreta di tale estensione e reiterazione da affermarsi come diritto "vivente") **nel campo della tutela dei diritti umani.**

Anzi, richiamando tali diritti come mera clausola di stile, lo stesso Trattato sull'Unione europea, si affretta a precisare che il riconoscimento dei **diritti e delle libertà** sanciti dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** del 7 dicembre 2000, nonché l'adesione dell'Unione stessa alla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,** **"non estendono e non modificano in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati"** (art.6, par.1 e 2).

Particolarmente ambiguo è il **par.3 dell'art.6** in cui si dice che "i diritti fondamentali garantiti" dalla predetta Convenzione, e "dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, **fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali**". Cioè non in quanto "principi fondamentali", ma **solo come norme integrative residuali, e quindi subordinate,** che verrebbero in rilievo **solo in caso di lacune** delle fonti europee, cioè direttive e regolamenti.

La Corte di Giustizia europea ha, invece, costantemente visto queste fonti europee come complete, inoppugnabili e integrabili all'interno del solo diritto (economico-finanziario) europeo⁶.

Con ciò rimuovendo **a piè pari ogni preoccupazione sui diritti umani**, pretesamente risolubile sempre nell'ambito dei **principi fondamentali dei Trattati**, aventi natura prettamente economico-fiscale: cioè la **stabilità dei prezzi, la stabilità finanziaria** (cioè la garanzia dei creditori finanziari), e la forte competizione sul mercato.

Insieme di principi che disegna un concetto di "piena occupazione", in senso neo-classico, come livello di occupazione "naturale" a ciascun momento di equilibrio generale tra domanda e offerta: il che significa che **qualsiasi livello di disoccupazione è piena occupazione purchè siano perseguiti stabilità dei prezzi, stabilità finanziaria e forte competizione.**

In tale visione, pertanto, **esplicitamente**, in base alle clausole "fondamentali" contenute **nell'art. 3 del Trattato** sull'Unione europea, **l'occupazione e la tutela del lavoro, e ogni altro diritto sociale, sono obiettivi subordinati, eventuali e recessivi di fronte ai valori supremi dell'Unione.**

Ciò che configura, alla luce della innegabile interpretazione che è stata assunta univocamente da tutte le istituzioni UE-UEM, **la radicale incompatibilità dei trattati con la sovranità delle Costituzioni, cioè un contrasto ormai evidente, insanabile e ostentamente acuito.**

*“5. L'interrogativo di fondo è dunque di sapere se si potrà parlare di una Costituzione europea vera e propria solo quando sia espressione di una organizzazione politica caratterizzata da qualcosa di molto simile a quella che relativamente agli Stati nazionali siamo abituati a considerare la Sovranità, oppure **se potremo considerare tale anche una Carta di diritti che sia espressione di una entità politica di fonte pattizia e quindi non originaria, bensì derivata dall'incontro di Sovranità che continuano a risiedere altrove, la quale possa servire da volano per la nascita di uno Stato federale***

⁶ Luciano Barra Caracciolo in <http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/aux-armes-citoyneslitalia-piu-che-mai.html>: il riferimento, in particolare, è alla sentenza della Corte di giustizia europea, in seduta plenaria del 27 novembre 2012, nella causa C-370/12.

caratterizzato da una Sovranità propria, che abbia come punto di riferimento il Popolo ed il cittadino europeo.”

Anche questo quesito, nella brutalità delle politiche delle istituzioni UE-UEM, ha avuto risposta negativa: **nessuno Stato federale ha visto la sua nascita** e, anzi, la **Germania** e i suoi paesi satelliti, considerano tale prospettiva come **impraticabile**, non volendo in alcun modo sottoporsi ai costi di "solidarietà fiscale" che ciò comporterebbe. Il che ci chiarisce, senza ombra di dubbio, che **le Costituzioni rimangono costantemente violate di fronte ad ogni forma di esercizio della politica monetaria e fiscale facente capo alle istituzioni UE-UEM**, che negano radicalmente la prevalenza dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzioni.

“6. In proposito ci sembra utile **il paragone con la vicenda della moneta unica, l'Euro**, muovendo dalla considerazione che **fino ad un certo punto si era creduto che quello di battere moneta fosse espressione della Sovranità**, anche se intesa con significati diversi a seconda delle varie epoche storiche, ma intesa nella sostanza come **Potere supremo di una organizzazione politica su di un territorio**. Se fossimo rimasti ancorati a questa concezione non avremmo avuto (ancora ?) la moneta unica ed il processo di integrazione europea avrebbe certamente segnato ancor più il passo.

La vicenda si è sviluppata invece in modo diverso, come tutti sappiamo, perché si è dato corso all' unificazione della moneta europea senza essere certi che essa potesse avere la stessa forza e la stessa credibilità che è stata propria delle monete nazionali.

La debolezza dell'euro manifestatasi in questi primi anni di vita rispetto alla divisa americana e la sua incapacità a fungere nel mercato internazionale da mezzo di scambio alternativo al dollaro, secondo molti dipende proprio dal fatto di non avere alle spalle uno Stato Sovrano che ne garantisca la credibilità, **ma si è parimenti convinti che l'istituzione dell'euro abbia comunque segnato un “punto di non ritorno”**, rendendo quanto meno irreversibile il processo di unificazione, nonché ad **innescare un circolo virtuoso, nella consapevolezza che l'unica strada per uscire dal guado è quella di andare avanti**. Sarebbe difatti disastroso, non solo per i Paesi che dovessero ritirarsi dalla moneta unica ma per l'intero sistema monetario del mondo occidentale, tornare alle monete nazionali,

una volta che l'economia europea e mondiale si è già assestata intorno al sistema monetario unico. Questo punto di non ritorno rende irreversibile il processo di integrazione ed avvicina la meta di uno Stato federale avente caratteristiche analoghe a quella Sovranità che finora è stato patrimonio esclusivo degli Stati nazionali.

Qui traspare la consapevolezza del **salto nel buio dell'euro**, ma dovendosi risalire al 2001, **non era ancora chiaro, specialmente ai giuristi, come tale difetto genetico di fondamento della sovranità, avrebbe interferito irresistibilmente sui diritti fondamentali e sulla operatività stessa delle Costituzioni”.**

Il "punto di non ritorno", impersonalmente riportato da Caianiello, cioè come registrazione di una opinione comune dei propugnatori dell'euro, a ben vedere, non è più tale se si fosse chiarito ai giuristi da parte degli economisti, le **ricadute della moneta unica sui diritti fondamentali:** cioè come questa, coi suoi vincoli di cambio, con la permanenza degli effetti dei tassi di cambio reale e con gli assurdi vincoli di indebitamento e di ammontare del debito, **avrebbe implicato la riduzione a meramente eventuali dei compiti costituzionali statali di intervento a sostegno della società, nel perseguimento dei diritti fondamentali** (lavoro, salute, istruzione, servizi pubblici).

“7. Trasponendo le stesse considerazioni al tema dei diritti umani- *che trovano espressione puntuale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 - sappiamo che in questa occasione ci si è fermati ad una tappa meramente enunciativa, rinviando al 2004 la decisione se sul se essa debba assumere il valore di Costituzione. Insomma, per i diritti fondamentali non si è avuta (ancora?) la forza di fare quello che si è fatto per la moneta unica , forse nel timore che il darle il valore di Costituzione avrebbe significato fin da ora un' implicita affermazione di Sovranità che ci avrebbe condotto a pochi passi dalla nascita di uno Stato federale: e di questo non tutti i Governi europei sono (ancora ?) convinti.*

Il futuro dirà se questa battuta di arresto in omaggio alla Sovranità degli Stati nazionali possa definitivamente far ritenere chiusa la partita, mentre sarebbe stato meglio dar vita subito, sia pur con una fonte pattizia, ad una Costituzione vera e propria avente come funzione essenziale la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'Unione, in vista

dell'ingresso in essa di quei Paesi solo da poco restituiti alla democrazia ed alla libertà”.

Nel 2004, però, non si è proceduto a nessuna attribuzione di valore cogente al perseguimento dei diritti umani da parte dell'Unione, come abbiamo visto in base al chiarissimo enunciato riduttivo e pilatesco dell'art.6 TUE.

La sovranità degli Stati, nella stessa logica ineccepibile di Caianiello, permane, ma le istituzioni UE-UEM la calpestanto in base a puri rapporti di forza economica, sancita nella formula "fiducia degli investitori esteri", (derivante dall'applicazione radicale della dottrina della BCE indipendente e unica istituzione UEM realmente operativa): anzi, vicende come [quella portoghese](#)⁷, dove la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di 4 misure finanziarie su 9 “recepte” dal memorandum di austerità imposto dalla “trojka” europea, dimostrano come questa permanente sovranità sia addirittura **avversata e calpestanto senza mezzi termini da parte di **organismi privi di qualunque legittimazione a farlo**.**

E l'inserimento del "**pareggio di bilancio**" in Costituzione da parte dell'Italia (e di altri, ma non della Germania!), ne è una conferma.

Si tratta della pratica e inavvertita disattivazione di gran parte della rimanente Sovranità costituzionale dello Stato, in base ad una **fonte spuria, costituzionalmente illegittima** e persino, secondo l'analisi ineccepibile di **Giuseppe Guarino, giuridicamente inefficace e incompatibile con gli stessi superiori trattati**⁸ UE a cui si richiama contraddittoriamente.

E se ne stanno accorgendo in molti, anche in Italia: l'ex presidente della Corte dei Conti, [Manin Carabba, ha proprio in questi giorni affermato](#)⁹: "Considero **abnorme e inaccettabile** che il principio del **pareggio di bilancio debba prevalere su ogni diritto dei cittadini costituzionalmente garantito** e sostengo l'esigenza di creare uno ‘statuto del welfare’ che stabilisca diritti e doveri per i cittadini e per i soggetti pubblici".

A seguire le limpide osservazioni anticipatrici di Caianiello, non ci sarebbe bisogno di alcun "Statuto" che ribadisca ciò che nella Costituzione sovrana è già chiaramente affermato: **basta espungere il pareggio di bilancio come norma di revisione costituzionale “illegittima”, in quanto contraria ai principi immutabili della Repubblica ai sensi degli artt. 139 e 11 Cost.**

⁷Luciano Barra Caracciolo, in <http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/portogallo-i-danni-collaterali-e-la.html>

⁸ <http://www.megachip.info/tematiche/legalita/9426-guarino-fiscal-compact-non-valido.html>

⁹<http://www.firstonline.info/a/2013/03/19/carabba-per-equilibrare-il-fiscal-compact-serve-un/1abb618f-c852-423a-8dab-b4a819a2f374>

PARTE II.

A. Alla luce della "lezione" di Caianiello, come rafforzata (*ex post*) dalla posizione di Guarino sul *fiscal compact*, si pone l'esigenza di non farsi coinvolgere nel reliquiario "europeista" della razionalità defunta, salvaguardando la Costituzione e l'impianto stesso della democrazia e del benessere della Nazione. Occorre allora rammentare alcuni punti focali.

1. **La sovranità in senso moderno**, cioè nel concetto che si è affermato a seguito della lotta al nazismo, e che aveva il suo precursore nella Rivoluzione francese, è quella che **risiede e promana dal "popolo"**, cioè dall'insieme degli individui, uomini e donne, che vivono su un certo territorio e che intende connotarsi come **comunità politica a fini generali** (cioè volta a provvedere collettivamente ai bisogni che, storicamente, sono considerati meglio soddisfacibili mediante un'organizzazione collettiva);

2. **La forza legittimante la sovranità** di una consimile comunità non risiede nella sua azione materiale affermatrice di supremazia ma nel dar vita al fatto giuridico genetico della sovranità: **il potere costituente popolare**. Nelle democrazie moderne, cioè, il popolo trova, nei fatti, delle forme organizzative e rappresentative per fondare ed affermare una **Costituzione**;

3. Questo **processo di legittimazione** della democrazia costituzionale vale in sè, come **metodo generale**, diciamo socio-antropologico, corrispondente a un certo stadio di evoluzione culturale dell'umanità.

4. Quindi **non è necessariamente legato a una comunità-nazione**. Esso lo è "prevalentemente" per via di vicende storiche che hanno connesso la creazione della democrazia costituzionale alla Nazione, intesa come comunità etnica caratterizzata dalla comunanza linguistica evoluta da un tempo (storico) necessariamente considerevole e, inscindibilmente da ciò, di una certa omogeneità di tradizione culturale. Ma può essere legato a qualsiasi comunità che raggiunga quella certa omogeneità linguistica e di tradizione culturale, indipendentemente dall'estensione e dalla caratterizzazione etnica del territorio interessato (si avranno di fatto, in questo caso, Stati detti "federali", come ad es; gli USA).

5. Quindi **il processo Costituente democratico**, "in rerum natura", **presuppone una comunità che, per le caratteristiche etno-culturali ora dette, possa definirsi "popolo"**. Altrimenti, **non sarà possibile quell'accordo iniziale**

INDISPENSABILE a stabilizzare un processo costituente, e meno che mai una democrazia, che nasce dalla **AUTOIDENTIFICAZIONE DEGLI INDIVIDUI NELLA COLLETTIVITA'** che dà luogo al fatto genetico della Costituzione e, quindi, della sovranità popolare.

6. In questo ragionamento, come si vede, **non è necessario immettere il concetto di Stato**: perchè, in effetti, oggi **questo concetto trascolora**, nella *communis opinio* delle nazioni civili (cioè nell'ambito del diritto internazionale generale, storicamente prevalente), **in quello di democrazia costituzionale**, cioè che si concretizza, in un forma sacralizzata da una Carta scritta e considerata fonte di diritto superiore ad ogni altra. Cioè fonte di **jus, nel senso sostanziale di regola che persegue la giustizia, identificata nella effettiva realizzazione dei diritti fondamentali**, che includono sia quelli **di libertà** (negativi) che quelli **sociali**, di benessere-*welfare* (che hanno contenuto di pretesa positiva).

7. Quindi **attaccare** il concetto di Stato, nella sua accezione di **Stato-nazione**, e sulla base della sua definizione Hegeliana e Hobbesiana, è un **problema mal posto**. Di più, è un falso problema. Perchè **proprio per superare (riuscendovi) questo concetto di Stato**, capace di prevaricare gli individui in nome del concetto astratto di Nazione, strumentalizzato da una classe governante non democratica, **sono nate le moderne democrazie costituzionali**.

8. Ma, come abbiamo visto, queste presuppongono il sub-strato sociale di un popolo, in cui gli individui viventi su **QUALSIASI ESTENSIONE DI TERRITORIO**, si autoidentifichino.

9. La moderna democrazia costituzionale implica altresì che gli interessi materiali di questo popolo siano espressamente perseguiti da una **Carta scritta che riconosca non solo gli stessi diritti formali ad ogni individuo**, ma che **impegni l'organizzazione** (lo Stato di diritto democratico), **che nasce da tale Costituzione, a renderne l'esercizio concretamente uguale per ciascun individuo**. Cioè un'organizzazione che persegua **l'eguaglianza sostanziale**, senza eccezione, di tutti gli individui, a prescindere dalla specifica parte del territorio, proprio della comunità, in cui essi vivano.

10. Perchè allora **l'Europa non può essere un punto di riferimento** attuale e concreto non tanto della sovranità statale, quanto **della identità democratica degli individui che sono soggetti oggi alle sue regole** (di tirannia)?

11. E' evidente: perchè **NESSUNA delle condizioni indicate che tutelano la democrazia si è ancora realizzata**. Ma non solo, perchè i **trattati di diritto internazionale** che concretizzano la soggettività politica dell'Europa, **non contengono neppure la citazione dell'identità sovrana di un popolo**, non registrandosi alcun pronunciamento sociologico e storico degli individui viventi sul territorio Europa in tali sensi. Nè, per altro verso, si è mai registrato un "moto" culturale di tale portata da dar luogo a quel potere primario di natura Costituente che possa far ipotizzare la nascita, e poi la volontà, di un presunto "popolo europeo".

Chiara conseguenza e conferma di ciò, sta nel fatto che, mancato il potere popolare costituente come fatto fondativo storico, sociale e culturale, **manca la stessa enunciazione sostanziale della democrazia costituzionale**: questa, come abbiamo visto, è **inscindibile dall'affermazione, come prioritario e inderogabile, del perseguimento dei diritti di libertà e dei diritti sociali imperniato sull'eguaglianza sostanziale degli individui** che formano, a prescindere dalla estensione e demarcazione storica di un certo territorio, un tale popolo-costituente.

E infatti, il Trattato istitutivo dell'UE non contiene alcuna enunciazione di tale priorità dello *jus*, del benessere e dei diritti fondamentali del (presunto) popolo europeo, nei termini attivi e inderogabili che contraddistinguono le Costituzioni democratiche.

Insomma, si può sostenere tutta la tensione idealistica di questo mondo, ma semplicemente non si può affermare la prevalenza di **un'Europa che, come democrazia costituzionale, non c'è**. Forse ci sarà. Ma ora non c'è.

Quello che oggi c'è, non ha nulla a che vedere con la democrazia costituzionale, e per inventare una tale caratteristica dell'Europa, non basta individuare, in negativo, un obiettivo che è comunque perseguito dalle democrazie costituzionali europee oggi esistenti.

Questo obiettivo in negativo, questo **nemico immaginario, lo Stato nazionalista**, è già superato, è già un **residuo del passato che i popoli hanno**, almeno nel continente europeo, **respinto**.

E basta leggersi gli **enunciati delle Costituzioni**. E in particolare di quella italiana (art.1, 3, 4, 5 e 10 Cost.).

Ma basta anche solo leggersi il **trattato istitutivo dell'Unione europea**, che si basa non sulla priorità dei diritti di libertà e di quelli sociali, ma sul perseguimento della "stabilità dei prezzi", della forte competizione di mercato, e della stabilità finanziaria. E che, come si è visto più sopra, espressamente enuncia che i diritti umani e fondamentali" ***"non estendono e non modificano in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati"*** (art.6, par.1 e 2).

Quindi chi attacca un nemico che non c'è, avversando una connessa tipologia di sovranità che non ci può (più) essere, per affermare un'Europa che non possiede alcuna delle caratteristiche delle democrazie costituzionali - azione costituente di un popolo in cui gli individui si identifichino in modo unitario, enunciazione dello "*jus*" in una Carta scritta che ponga come prioritari e inderogabili i diritti di libertà e di "prestazione" imperniati sulla eguaglianza sostanziale,- **semplicemente sta negando la democrazia costituzionale dei popoli.**

Di tutti i popoli europei.

B. E veniamo all'**euro**, per chiarirne il vero significato economico e l'impatto sull'assetto predicato dalla Costituzione del '48:

1. Una **moneta unica**, cioè quella che viene chiamata, nella teoria economica, "area valutaria ottimale" (AVO), **ha un senso economico-razionale solo se esiste un'assoluta convergenza** dei principali indicatori economici tra i paesi aderenti. Altrimenti, sarà dannosa, perchè esigendo **forti trasferimenti compensativi** dalle aree con gli indicatori economici più "forti", in particolare con **inflazione più bassa e connessa produttività più alta**, condurrà a forti tensioni interne all'area stessa, fino al punto da scatenare l'ostilità di una parte della comunità sociale coinvolta verso l'altra;

2. E questo o perchè i trasferimenti non ci saranno stati, e allora la parte sociale più debole sarà animata dal senso dell'ingiustizia, causato dal vincolo monetario, o perchè tali trasferimenti, invece, saranno stati effettuati, e allora la parte del sub-strato sociale più "forte" sarà preda del "risentimento", assumendo di essere stata depredata a favore di soggetti immeritevoli;

3. Per questo **un'area valutaria ottimale non è mai una scelta economica "ottimale"**, ma assume senso solo nel caso in cui **sussistano forti elementi di appartenenza**, cioè quell'identificazione concorde e generale degli individui nella comunità che dà luogo all'AVO e che, prima ancora, **giustificherebbe il dar vita a un processo costituente** di popolo nei sensi sopra precisati.

4. Ma una moneta unica fondata sulla **forte competizione economica** (cioè sul libero gioco di domanda e offerta, limitandosi espressamente l'intervento pubblico correttivo delle immancabili distorsioni di ciò) e più ancora, sulla **stabilità dei prezzi** (art.3 trattato istitutivo dell'UE), quand'anche avesse un **governo federale**, che comunque ora non c'è, lo avrebbe **esclusivamente vincolato a questi fini**. Quindi sarebbe destinata a una crescita limitata della ricchezza, finendo per rivolgersi alla sua redistribuzione verso i creditori finanziari e alla impossibilità di svolgere politiche anticicliche in caso di crisi. **Questo vale per tutte le entità politiche che si vogliano fondare su libero mercato e deflazione**, in tutti i luoghi e in tutti i tempi della storia contemporanea.

5. Ed infatti, poichè **l'unico mezzo disponibile**, ad una pubblica autorità, **per stabilizzare e abbassare l'inflazione sarebbe la compressione dei redditi dei lavoratori** (di ogni tipo), si avrà una società che comprime il lavoro, inteso come merce soggetta tendenzialmente alla mera legge della domanda e dell'offerta, e protegge i rendimenti del capitale finanziario. E scoraggia gli investimenti produttivi.

6. Se poi questa "moneta unica" **non prevede, come l'UEM, i trasferimenti compensativi** di cui sopra (del cui enorme costo politico disgregante si è detto), e si impernia **solo su un banca centrale indipendente**, tutti questi **caratteri negativi** saranno **accentuati**.

Nel medio-lungo periodo la crescita sarà non solo ristagnante, ma le inevitabili posizioni di forza favorevoli a una parte dei suoi Stati partecipanti saranno essenzialmente determinate dal depauperamento perpetrato a danno (dei lavoratori) degli altri Stati. Col limite che questo "gioco", che è definito, proprio in relazione alle dinamiche verificatesi nell'area euro, "mercantilismo imperialista", porterà alla fine gli stessi Stati "prevalenti" in difficoltà economica.

Ma nel proseguire in questa linea, che determina l'impossibilità della correzione per i paesi che, si dice irresponsabilmente, dovrebbero recuperare la loro

competitività, **il governo tedesco si è affermato irremovibile**; persino di fronte alle **critiche degli economisti più prestigiosi della stessa Germania**.¹⁰

¹⁰ <http://voci dallagermania.blogspot.it/2013/04/flassbeck-berlino-fa-finta-di-non-capire.html>

Così Flassbeck, il più prestigioso economista tedesco, che richiama gli stessi argomenti utilizzati da Luciano Barra Caracciolo, in "Area euro, mercantilismo e violazione dei trattati", pubblicato su giustamm.it:

"Una difesa degli avanzi commerciali, definiti come "non problematici" poiché basati sulla competitività, è semplicemente assurda, in quanto tautologica. Su cos'altro dovrebbero basarsi gli avanzi commerciali? L'accresciuta competitività di un paese nei confronti dei suoi vicini può essere dovuta a più fattori, ad esempio un aumento della produttività che non si è trasferito in maniera completa sui salari reali, oppure al dumping salariale, al ricatto dei fornitori, alla corruzione, all'evasione fiscale oppure ad altri fattori che tengono i prezzi più bassi rispetto ai paesi concorrenti..."

...Una divergenza fra la competitività di alcuni paesi che rispettano gli obiettivi e altri che non lo fanno, non può essere "Non problematica". Poiché inevitabilmente il problema del debito prima o poi emergerà. Ma ciò può accadere solo quando la banca centrale dell'unione monetaria dorme. Poiché non appena si percepisce che ci sono due tipi di paesi, quelli che mantengono i loro obiettivi di inflazione, e altri che restano al di sopra, sarà chiaro che il tasso di inflazione fissato collettivamente non viene rispettato. E allora si dovrebbe intervenire con una politica dei tassi orientata alla stabilità, in modo da evitare tali divergenze permanenti.

Ma il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) tedesco è di circa il 20% inferiore rispetto agli obiettivi della BCE e inferiore rispetto al CLUP dei paesi in crisi, che in parte sono già impegnati in un processo deflattivo con tutti gli effetti catastrofici sulla rispettiva domanda interna. Se i paesi in crisi vogliono uscire dalla loro posizione di indebitamento per poter tornare un giorno sul mercato dei capitali, dovranno smetterla di accumulare ulteriori disavanzi delle partite correnti, riportandole in territorio positivo. Vale a dire ripagare i loro debiti esteri. Questo richiede però necessariamente che gli altri paesi, preferibilmente quelli che fino ad ora sono stati in avanzo, facciano dei deficit.

In questo scenario è privo di ogni logica economica il fatto che la Germania difenda i suoi avanzi commerciali e si opponga alle sanzioni, come accaduto nel trattamento asimmetrico dei deficit e dei disavanzi nel "Six-pack". Quanto alla fine sia contraddittoria la posizione del governo lo si può vedere anche nel documento ufficiale in questione, laddove si cita un'analisi della Commissione Europea e un rapporto mensile della Deutsche Bundesbank: da una parte si dice che un aumento dei salari tedeschi non causerebbe necessariamente un peggioramento delle partite correnti tedesche, o addirittura un loro miglioramento, dall'altro si dice che nei paesi in crisi lo sviluppo dei salari nominali non collegato alla produttività è stata la causa principale per la loro bassa competitività.

*Se tutta l'Europa dovesse copiare la strategia tedesca, come del resto il governo federale spera apertamente, la mancanza di una logica prima o poi verrà fuori. Non tutti i paesi potranno migliorare la loro competitività. La competitività - non lo si ripete mai abbastanza - è un concetto relativo. Fare finta di credere che tutti possano emulare la Germania è irresponsabile **perché ciò porterà a dei duri conflitti con i paesi che già ora stanno facendo degli sforzi, e che presto capiranno che questi sforzi non hanno portato a nulla.***

*La Cancelliera nel suo discorso a Davos del 24 gennaio ha sostenuto che l'Europa nel suo complesso dovrà diventare più competitiva, e ciò significa **che l'Europa e l'unione monetaria nel lungo periodo dovranno accumulare degli avanzi commerciali con il resto del mondo. Ma tutto ciò è falso, e lo abbiamo detto più volte: il resto del mondo avrà sempre la possibilità di svalutare la propria moneta nei confronti dell'Euro. E di questa possibilità farà sicuramente uso se dovesse trovarsi a rischio di una crisi di debito come accaduto ai paesi del sud Europa.** Anche questo tema monetario, non è difficile prevederlo, ci terrà occupati ancora per molto tempo.*

7. Il gioco a somma zero che caratterizza così l'area euro, cioè **il deflazionismo neo-classico e monetarista, deprimendo** la quota salari dell'area coinvolta e quindi **la sua domanda aggregata (PIL)**, conduce sia a **conflitti territoriali**, cioè tra zone corrispondenti a diversi Stati, sia a **conflitti sociali**, in quanto tali politiche sono utilizzate essenzialmente per attuare un **assetto sociale in cui il rischio delle periodiche crisi economiche**, che non vengono più combattute, lasciandosene la correzione al sacrificio del solo fattore "lavoro", **non ricada più sul capitale finanziario**.

8. Il quale vedrà comunque come prioritaria la sua protezione da parte delle autorità, incomplete e non democraticamente legittimate, che, come in concreto si verifica nell'area euro, si sono volute come *governance* dell'area valutaria "imperfetta".

Questo assetto è obiettivamente ciò che oggi equivale alla locuzione "costruzione europea".

Null'altro è rinvenibile nella sua struttura e funzione di potere.